

COMUNE DI FROSINONE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA.

Art. 1

1. In caso di ricevimento di uno o più avvisi di accertamento o di successivi provvedimenti ad esso collegati il contribuente che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, accettando la pretesa tributaria o patrimoniale, può richiederne al Comune ovvero al Soggetto incaricato del servizio di riscossione, il pagamento dilazionato dietro presentazione di apposita istanza secondo le modalità indicate dai successivi articoli.

Art. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

1. Ai fini della valutazione della situazione di obiettiva difficoltà, di cui al presente regolamento, per le persone fisiche ed i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati viene considerato l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) relativo al proprio nucleo familiare redatto da uno dei soggetti preposti per legge a rilasciare tale certificazione (a titolo esemplificativo, C.A.A.F., I.N.P.S., Amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate). È, altresì, possibile prendere in considerazione ulteriore documentazione attestante particolari situazioni che abbiano determinato una modifica sostanziale della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E. (a titolo esemplificativo: cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare, decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare, nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare, insorgenza di una grave patologia all'interno del nucleo familiare che abbia determinato ingenti spese mediche, contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie a condizione che queste situazioni siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare).
1. Per le altre tipologie di contribuenti la valutazione viene effettuata su copia della dichiarazione dei redditi, ovvero dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del registro delle imprese e sulla visura camerale aggiornata.

Art. 3

CRITERI

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro e non oltre il termine previsto per proporre ricorso giurisdizionale. In caso di riscossione coattiva la richiesta di

rateazione deve essere presentata entro e non oltre l'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).

2. La rateizzazione è concessa con apposito provvedimento motivato per gli atti emessi dal Comune o con specifico provvedimento del soggetto incaricato della riscossione per gli atti emessi da quest'ultimo.
3. La prima rata deve essere eseguita entro il mese successivo alla concessione della rateizzazione.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
6. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di tre rate anche non consecutive, nonché in caso di proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale:
 - a. il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena, è riscuotibile in unica soluzione entro 30 giorni dal riscontro della decadenza dal beneficio della rateizzazione;
 - c. il carico non può più essere rateizzato.

ART. 4

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate mensili dipendenti dall'entità della somma totale di cui il contribuente chiede la rateazione. Per i contribuenti persone fisiche e per i titolari di ditte individuali si prevede quanto segue:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili;

In linea con quanto indicato nel secondo verso del precedente Art. 2, tali modalità potranno essere adottate anche in casi di oggettiva difficoltà economica determinata da una modifica sostanziale della situazione reddituale e patrimoniale.

2. Per i contribuenti di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento i limiti dei valori sopraindicati sono da riferire al reddito/utile.

ART. 5

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi nelle condizioni previste dal presente regolamento, intenda avvalersi della possibilità di rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributo di questo Ente, per gli atti emessi dal Comune titolare

del tributo, o al Concessionario incaricato della riscossione, per gli atti emessi da quest'ultimo, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente.

2. La domanda dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del/dei provvedimento/i da cui scaturisce il debito tributario;
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I soggetti indicati all'art. 2 comma 2 dovranno allegare copia della dichiarazione dei redditi, ovvero dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del registro delle imprese e copia della visura camerale aggiornata.

ART. 6 PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria, compiuta dal responsabile del procedimento, comporta la verifica della completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. Il responsabile del procedimento qualora lo ritenga necessario e/o opportuno può richiedere al contribuente ulteriore documentazione o informazioni ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che indicherà nell'atto di richiesta, può eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione e delle informazioni richieste entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.
4. In caso di dichiarazioni mendaci o false o di esibizione di atti contenenti attestazioni non rispondenti a verità da parte del contribuente, lo stesso decadrà dal beneficio della rateizzazione e sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

ART. 7 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la scadenza delle singole rate.
2. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato attraverso i mezzi previsti dalla normativa vigente. Il concessionario della riscossione provvede con cadenza trimestrale a comunicare al servizio tributi le proprie rateizzazioni rilasciate nel periodo.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.